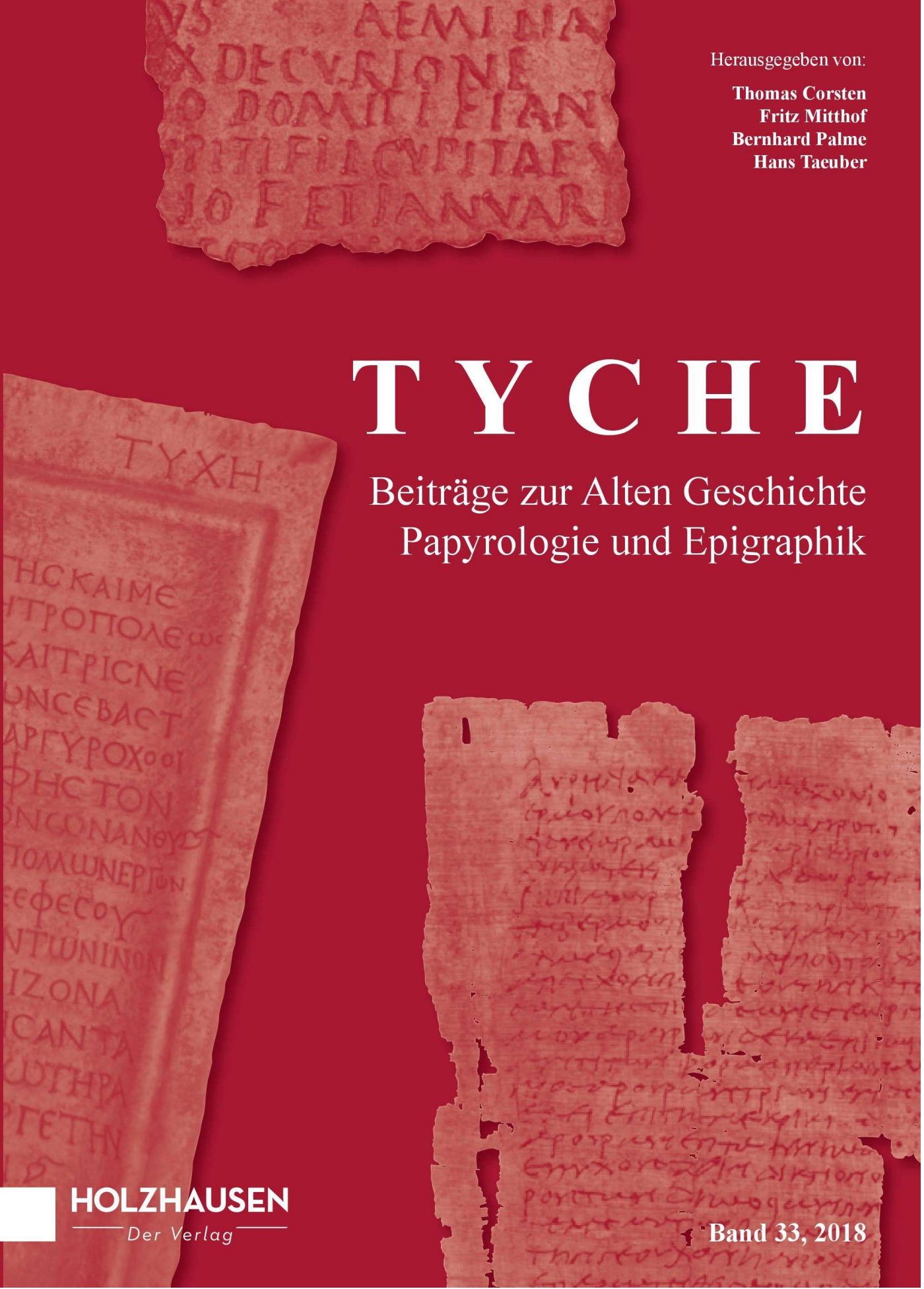




Herausgegeben von:

Thomas Corsten
Fritz Mitthof
Bernhard Palme
Hans Taeuber

TYCHE

Beiträge zur Alten Geschichte
Papyrologie und Epigraphik

HOLZHAUSEN

Der Verlag

Band 33, 2018

TYCHE

**Beiträge zur Alten Geschichte,
Papyrologie und Epigraphik**

Band 33

2018

HOLZHAUSEN
— *Der Verlag* —

Impressum

Gegründet von

Gerhard Dobesch, Hermann Harrauer, Peter Siewert, Ekkehard Weber

Herausgegeben von

TYCHE – Verein zur Förderung der Alten Geschichte in Österreich

Vertreten durch

Thomas Corsten, Fritz Mitthof, Bernhard Palme, Hans Taeuber

Gemeinsam mit

Franziska Beutler und Wolfgang Hameter

Wissenschaftlicher Beirat

Angelos Chaniotis, Denis Feissel, Jörg Fündling, Nikolaos Gonis,
Klaus Hallof, Anne Kolb, Michael Peachin

Redaktion

Chiara Cenati, Tina Hobel, Sandra Hodeček, Katharina Knäpper,
Guus van Loon, Theresia Pantzer, Christoph Samitz

Zuschriften und Manuskripte erbeten an

Redaktion TYCHE, c/o Institut für Alte Geschichte und Altertumskunde, Papyrologie und
Epigraphik, Universität Wien, Universitätsring 1, 1010 Wien, Österreich.

E-Mail: franziska.beutler@univie.ac.at

Richtlinien unter <http://www.univie.ac.at/alte-geschichte>

Bei der Redaktion einlangende wissenschaftliche Werke werden angezeigt.

Auslieferung

Verlag Holzhausen GmbH, Leberstraße 122, A-1110 Wien

E-Mail: office@verlagholzhausen.at

Online Bestellungen Print & TYCHE–Open Access

<https://shop.verlagholzhausen.at/hhshop/buch.wissenschaft/Tyche/Jahresbaende.htm>

<http://tyche-journal.at>

Umschlag: Militärdiplom aus Carnuntum (ZPE 172, 2010, 271–276; Photo: P. Böttcher),
Inscription aus Ephesos (ÖJh 55, 1984, 130 [Inv. Nr. 4297]; Photo: P. Sängler), P. Vindob. G 2097
(= P. Charite 8).

Bibliografische Informationen der Österreichischen Nationalbibliothek und der Deutschen Nationalbibliothek
Die ÖNB und die DNB verzeichnen diese Publikation in den Nationalbibliografien; detaillierte bibliografische Daten sind
im Internet abrufbar. Für die Österreichische Bibliothek: <http://onb.ac.at>, für die Deutsche Bibliothek: <http://dnb.ddb.de>.

Eigentümer und Verleger

Verlag Holzhausen GmbH, Leberstraße 122, A-1110 Wien

Herausgeber

TYCHE – Verein zur Förderung der Alten Geschichte in Österreich
c/o Institut für Alte Geschichte und Altertumskunde, Papyrologie und Epigraphik,
Universität Wien, Universitätsring 1, A-1010 Wien.

E-Mail: hans.taeuber@univie.ac.at oder bernhard.palme@univie.ac.at

Gedruckt auf holz- und säurefreiem Papier.

Verlagsort: Wien — Herstellungsort: Wien — Printed in Austria

ISBN: 978-3-903207-31-8 ISSN: 1010-9161 eISSN: 2409-5540

Copyright © 2019 Verlag Holzhausen GmbH — Alle Rechte vorbehalten

Stadt Wien
Wien ist anders.

Diese Publikation wurde durch die
freundliche Unterstützung der
Stadt Wien ermöglicht.

INHALTSVERZEICHNIS

Bernhard W o y t e k: Theodore V. Buttrey †	1
Aitor B l a n c o - P é r e z: <i>EPINIKIA</i> : Celebrating Roman Victory in the Eastern Provinces of the Empire	9
Elena C h e p e l: P.Tbilisi inv. 344v: Extract from Memphite Land Register (Taf. 1–2).....	43
W. Graham C l a y t o r: Rent Receipts for Temple Land in Theadelphia (Taf. 3).....	49
Lucia C. C o l e l l a: Copia frammentaria di un protocollo di apertura di testamento in lingua latina (Taf. 4).....	55
Snežana F e r j a n č i ć – Nemanja V u j č i ć – Veselinka N i n k o v i ć: Fragments of Latin and Greek Inscriptions from the National Museum in Belgrade (Taf. 4–9)	61
Duccio G u a s t i: Il κόλλυβος è un sottomultiplo del χαλκοῦς?	75
Herbert H e f t n e r: Das Große Verfahrenstechnisch-Historische Scholion über den Ostrakismos [Philochoros FGrHist 328 F 30 / Theophrast fr. 640ab Fortenbaugh]. Versuch einer Rekonstruktion.....	79
Marek K r a m á r: Lysimachos, Byzantion und Athen.....	113
Eddy L a n c i e r s: The Career of Some Officials in the Arsinoite Nome in the Early Second Century BC.....	119
Dimitrios P a p a n i k o l a o u: On the Reluctant Orator of Ephesos.....	131
Federico R u s s o: La legislazione <i>de ambitu</i> a Roma e le norme contro la corruzione elettorale della <i>Lex Coloniae Genetivae Iuliae</i>	145
Georg-Philipp S c h i e t i n g e r: Die <i>lex Papiria de tribunis reficiendis</i> . Anmerkungen zu einem Machtkampf zwischen Scipio Aemilianus und der gracchischen Ackerkommission.....	167
Peter S i e w e r t: Fragment einer hocharchaischen Bronzetafel aus Olympia mit Nennung der Eleer und des Mantis-Amtes (BrU 8) (Taf. 10).....	177
Ignazio S i m ó n C o r n a g o – Carlos J o r d á n C ó l e r a: The Celt-iberian S. A New Sign in (Paleo)Hispanic Epigraphy	183
Marja V i e r r o s: Copying practices in Ptolemaic Egypt. A discussion based on Greek agoranomic contracts from Pathyris (Taf. 11)	207
Bemerkungen zu Papyri XXXI (<Korr. Tyche> 855–885)	231
Adnotationes epigraphicae IX (<Adn. Tyche> 74–84)	249

Inhaltsverzeichnis

Buchbesprechungen	265
-------------------------	-----

Guido B a s t i a n i n i, Simona R u s s o (Hrsg.), *Comunicazioni dell'Istituto papirologico «G. Vitelli» 12* (Edizioni dell'Istituto Papirologico «G. Vitelli» 5), Firenze 2015 (Á. T. Michálykó: 265) — Graeme B o u r k e, *Elis, Internal Politics and External Policy in Ancient Greece* (Cities of the Ancient World), London, New York 2018 (P. Siewert: 267) — Alberto D a l l a R o s a, Cura et tutela. *Le origini del potere imperiale sulle province proconsolari* (Historia Einzelschriften 272), Stuttgart 2014 (F. Hurlet: 270) — Jonas G r e t h l e i n, Antonios R e n g a k o s (Hrsg.), *Griechische Literaturgeschichte. Traditionen, Probleme und Konzepte*, Berlin, New York 2017 (J. W. G. Schropp: 272) — Josef W i e s e h ö f e r, Sabine M ü l l e r (Hrsg.), *Parthika. Greek and Roman Authors' Views of the Arsacid Empire / Griechisch-römische Bilder des Arsakidenreiches* (Classica et Orientalia 15), Wiesbaden 2017 (F. Alidoust: 276).

Indices	281
Eingelangte Bücher	285

Tafeln 1–12

Die *Annona Epigraphica Austriaca* erscheint auf der Homepage des Instituts für Alte Geschichte der Universität Wien (<http://altegeschichte.univie.ac.at/forschung/aea/>) und wie bisher auch in der Zeitschrift *Römisches Österreich*.

FEDERICO RUSSO

La legislazione *de ambitu* a Roma e le norme contro la corruzione elettorale della *Lex Coloniae Genetivae Iuliae**

1. L'evidenza epigrafica della Spagna romana, grazie soprattutto ai bronzi testimonianti la *Lex Flavia municipalis* e la costituzione della colonia di Urso, ci permette di conoscere molteplici aspetti della vita amministrativa locale delle comunità della provincia *Baetica*.

Tra gli altri argomenti affrontati, una tematica che in essi viene trattata e descritta in maniera particolarmente dettagliata è quella elettorale¹.

* Questo contributo espone alcuni risultati di una più ampia indagine condotta presso l'Institut für Alte Geschichte und Altertumskunde, Papyrologie und Epigraphik dell'Università di Vienna nel quadro di un Lise-Meitner-Projekt dal titolo "Wahlgesetze von Baetica. Zentrale und lokale Gesetzgebung", finanziato dal Fonds zur Förderung der wissenschaftlichen Forschung (Projektnummer: M2142).

¹ Per comodità e perché non si tratta dell'argomento centrale della presente indagine, si userà qui l'espressione *Lex Flavia municipalis*, alternandola, quando necessario, alle denominazioni moderne delle singole leggi municipali che ad essa si riferiscono (principalmente: *Lex Irnitana* e *Lex Malacitana*). In realtà, l'esistenza stessa di tale legge, nel senso di *lex* emanata da Vespasiano per tutti i municipi a cui fu concesso lo *ius Latii* è oggetto di dibattito, essendovi anche chi sostiene che in realtà non vi fu mai una legge di tale portata generale, ma solo leggi di volta in volta rifacentisi ad un abbozzo comune: F. Lamberti, *Tabulae Irnitanae: municipalità e ius Romanorum*, Napoli 1993, 235; H. Galsterer, *La loi municipale des Romains: chimère ou réalité?*, RHD 65 (1987) 181–203. *Status quaestionis* in J. González, *Epigrafía Jurídica de la Bética*, Roma 2008, 125–143, con discussione bibliografica. Per la *Lex Ursonensis* (CIL II 5439) si veda, per uno sguardo di insieme, M. H. Crawford, *Roman Statutes*, London 1996, n. 25, 393–454 e l'aggiornamento di A. Caballos Rufino, *El nuevo bronce de Osuna y la política colonizadora romana*, Sevilla 2006 (307–342 per l'inquadramento della fondazione coloniale di Urso). Per quanto riguarda i numerosi frammenti, anche molto estesi, della cosiddetta *Lex Flavia municipalis* (*Lex Irnitana*, AE 1984, 454; *Lex Salpensana*, CIL II 1963; *Lex Malacitana*, CIL II 1964) cfr. A. D'Ors, *La ley Flavia municipal (texto y comentario)*, Roma 1986; J. González, M. H. Crawford, *The Lex Irnitana: A New Copy of the Flavian Municipal Law*, JRS 76 (1986) 147–243 e Lamberti, *Tabulae (supra)*. In particolare, per quanto riguarda lo statuto malacitano, cfr. A. U. Stylow, *La Lex Malacitana, descripción y texto*, Mainake 23 (2001) 39–50 e M. Del Pino Roldán, *Nueva traducción de la Lex Flavia Malacitana*, Mainake 23 (2001) 51–69. In generale, sugli statuti spagnoli, si veda l'edizione commentata di A. D'Ors, *Epigrafía jurídica de la España Romana*, Madrid 1953 e, per un inquadramento, H. Galsterer, *Die römischen Stadtgesetze*, in: L. Capogrossi Colognesi, E. Gabba (eds.), *Gli statuti municipali*, Pavia 2006, 31–56. È talmente eterogeneo il contenuto normativo tramandato dagli statuti locali che è impossibile citare indicazioni bibliografiche che ne possano anche solo restituire un'idea. Ogni

Degne di particolare interesse sono le misure relative a eventuali contravvenzioni alle regole che scandivano l'intero processo elettorale. Tali violazioni sono solitamente ricondotte all'ampia e per molti versi difficilmente definibile categoria del *crimen ambitus*, o corruzione elettorale, così come essa è nota dalle fonti antiche che se ne sono occupate in relazione a Roma.

A Roma il *crimen ambitus* fu, nel corso degli ultimi due secoli dell'età repubblicana, oggetto di ripetute misure legislative, atte non solo a rendere sempre più severe le pene comminate a coloro che fossero stati trovati colpevoli di corruzione elettorale (variamente

comparto ha infatti generato un'amplissima letteratura. In considerazione dell'argomento della presente indagine, citeremo alcuni titoli ad esso in qualche modo attinenti: per la formazione e le prerogative dei decurionati locali, cfr. U. Laffi, *La struttura costituzionale nei municipi e nelle colonie romane. Magistrati, decurioni, popolo*, in: L. Capogrossi Colognesi, E. Gabba (eds.), *Gli statuti municipali*, Pavia 2006, 109–132 e S. Segenni, *L'attività e il ruolo dell'ordo decurionum nelle città dell'Italia tra Tarda Repubblica e Principato: il contributo delle fonti letterarie*, in: E. Melchor Gil, A. D. Pérez Zurita, J. F. Rodríguez Neila (eds.), *Senados municipales y decuriones en el Occidente romano*, Sevilla 2013, 151–162; per il processo di municipalizzazione a livello provinciale, si veda H. Galsterer, *Municipium Flavium Irnitum. A Latin Town in Spain*, JRS 78 (1988) 78–90; H. Galsterer, *The 'Tabula Siarensis' and the Augustan Municipalization in Baetica*, in: J. González, J. Arce (eds.), *Estudios sobre la Tabula Siarensis*, Madrid 1988, 61–74; J. A. Pintadu, *Construcción pública y municipalización en la Provincia Hispania Citerior: La época Flavia*, Iberia 7 (2004) 39–76. In relazione al processo elettorale locale, cfr. in sintesi J. F. Rodríguez Neila, *Elecciones municipales en las comunidades romanas*, in: *La Bética en su problemática histórica*, Granada 1991, 237–275 e J. F. Rodríguez Neila, *Los comitia municipales y la experiencia institucional romana*, in: C. Berrendonner, M. Cébeillac-Gervasoni, L. Lamoine (eds.), *Le quotidien municipal dans l'occident romain, Actes du Colloque, Clermont-Ferrand 2007*, Clermont-Ferrand 2008, 301–315. È la *Lex Malacitana* (per cui si veda in particolare T. Spitzl, *Lex municipii Malacitani*, München, 1984) ad offrirci una documentazione particolarmente ricca per quanto riguarda il funzionamento dell'istituto elettorale a livello locale. Interi capitoli della legge sono infatti dedicati a regolamentare minuziosamente problematiche di argomento elettorale; si veda, a titolo esemplificativo, il capitolo 54, che prescrive con chiarezza tutti i requisiti di cui un candidato alle magistrature cittadine deve essere in possesso: *ingenuitas*, età non inferiore ai 25 anni, non aver già rivestito la medesima carica nei precedenti 5 anni. Alla fine del capitolo si prescrive, in modo più generico (e non del tutto chiaro) che ciascun candidato non debba essere in quella posizione tale che, se fosse cittadino romano, gli sarebbe impedito correre per una magistratura. Altri capitoli sono interamente dedicati alla trattazione di fatti inerenti alla questione elettorale, quali ad esempio il capitolo 55, in cui si descrive come si deve provvedere materialmente alla raccolta di voti, il capitolo 56, che spiega come si debba procedere nel caso in cui due candidati ottengano il medesimo numero di voti. Per un sintetico inquadramento storico-giuridico dei capitoli citati della *Lex Malacitana*, cfr. il commento *ad loc.* in González, Crawford, *The Lex Irnitana (supra)*. Per la comprensione dei meccanismi elettorali a livello locale è ora fondamentale lo statuto di Troesmis, che, al pari della *Lex Malacitana*, regola dettagliatamente diversi aspetti della consultazione elettorale. La vicinanza tra questo statuto e la *Lex di Malaca* è stata esplorata ed evidenziata da W. Eck, *Die Lex Troesmensium: ein Stadtgesetz für ein Municipium Civium Romanorum*, ZPE 200 (2016) 565–606. Il contributo del 2016 è il più completo tra i vari che lo studioso tedesco ha dedicato a questo importantissimo documento. Tra questi, citiamo in particolare, perché di rilevanza elettorale, W. Eck, *La loi municipale de Troesmis: données juridiques et politiques d'une inscription récemment découverte*, RHD 91.2 (2013) 199–213.

e latamente intesa), ma anche a raccogliere sotto tale denominazione, *crimen ambitus* appunto, una serie di comportamenti eterogenei, il cui ultimo scopo era quello di manomettere, in molteplici modi, il meccanismo elettorale. Così, ad esempio, erano puniti non solo coloro che compravano materialmente i voti tramite distribuzioni di denaro (direttamente o tramite mediatori, i *divisores*), ma anche coloro che si facevano accompagnare da nutriti cortei di amici (clienti, liberti, schiavi o *sectatores*, prezzolati o meno) o che offrivano banchetti elettorali².

Senza tornare, in questa sede, su una tematica così ampia e complessa, sarà comunque necessario ribadire uno dei cardini della legislatura *de ambitu*, soprattutto negli ultimi decenni della Repubblica, quando la diffusione della corruzione elettorale, nelle sue molteplici ed eterogenee forme, giunse a picchi altissimi, tali da far proliferare, letteralmente, *rogationes* e *leges* atte a contenere quello che già alle fonti antiche appariva come un fenomeno endemico ed esiziale per la tenuta stessa delle istituzioni repubblicane³. Mentre la natura delle sanzioni comminate entro il recinto della legislazione *de ambitu* nel corso del II secolo a.C. rimane oscura a causa di fonti particolarmente reticenti a questo proposito⁴, a partire dagli interventi sillani, progressivamente inaspriti da misure successive, si stabilì che a coloro che fossero trovati colpevoli di *ambitus* fosse vietato esercitare qualunque magistratura, prima per un arco di tempo delimitato, poi a vita. Successivamente, a tale restrizione si aggiunse una pena anche più severa grazie alla *Lex Tullia de ambitu*, l'esilio per un periodo di dieci anni.

Nello studio delle norme *de ambitu* testimoniate a livello locale si è partiti dal presupposto che esse, pur con varianti di natura meramente formale, riproducessero, in modo tanto generico quanto indefinibile, l'impianto e il contenuto della legislazione *de*

² Quadro di insieme in P. Nadig, *Ardet ambitus: Untersuchungen zum Phänomen der Wahlbestechungen in der römischen Republik*, Frankfurt am Main 1997. Per l'età medio-repubblicana, e più in particolare per il periodo dei primi provvedimenti "storici" *de ambitu*, vale a dire la prima metà del II secolo a.C. si veda da ultimo F. Russo, *Aurum atque ambitio. Fenomeni di ambitus a Roma in età medio repubblicana*, SCO 62 (2016) 111–139, con riferimenti bibliografici. Per una sintesi del concetto di corruzione elettorale, nelle sue diverse sfaccettature, nel mondo romano, con riferimenti ai provvedimenti legislativi relativi più importanti si veda C. Rosillo López, *La corruption à la fin de la République romaine (I^{re}–I^{er} s. av. J.-C.)*, Stuttgart 2010, 57–70. In generale, sul processo elettorale a Roma e sulle distorsioni a cui poteva andare soggetto, cfr. A. Yakobson, *Elections and Electioneering in Rome: A Study in the Political System of the Late Republic*, Stuttgart 1999. Cfr. anche M. Jehne, *Die Beeinflussung von Entscheidungen durch Bestechung: Zur Funktion des ambitus in der römischen Republik*, in: M. Jehne (ed.), *Demokratie in Rom? Die Rolle des Volkes in der Politik der römischen Republik*, Stuttgart 1995, 51–76; J.-L. Ferrary, *La législation 'de ambitu' de Sulla à Auguste*, in: *Iuris vincula. Studi in onore di Mario Talamasca*, vol. 3, Napoli 2001, 159–198.

³ Sulla persistenza di questa visione anche in fonti tarde, si veda in particolare M. Vitiello, *Blaming the late republic: senatorial ideology and republican institutions in late antiquity*, *Classical Reception Journal* 7 (2015) 31–45.

⁴ Per uno studio della diffusione del fenomeno dell'*ambitus* a Roma in età medio-repubblicana e sulla relativa legislazione *de ambitu*, cfr. Russo, *Aurum* (*supra* n. 2), ivi indicazioni bibliografiche specifiche sull'*ambitus* in età repubblicana.

ambitu applicata a Roma, mutuandone sia l'aspetto sanzionatorio sia l'insieme di comportamenti e azioni ritenute perseguibili⁵. In questo senso, allora, il legislatore centrale, al momento della redazione di una legge destinata ad un centro in particolare (o di una legge modello che venisse poi, di volta in volta, inviata, dopo eventuali adattamenti o modifiche minori, a centri diversi⁶), si sarebbe limitato ad inserirvi, anche nel caso dei capitoli relativi alla corruzione elettorale, *excerpta* di leggi (o *tout court* leggi intere) già vigenti nella città di Roma⁷. In tale modello interpretativo, il centro locale non avrebbe fatto altro che recepire, con modifiche minori (e comunque di carattere formale), quanto già codificato per Roma, venendosi a produrre una situazione di sostanziale equiparazione tra un qualunque centro dell'impero romano e Roma stessa, come se non vi fossero differenze, anche sostanziali (per esempio di dimensione), tra un centro provinciale come Urso e Roma.

In realtà, il rapporto tra Roma e le comunità del suo impero, o meglio della *Baetica* per restare nel campo della presente indagine, non fu così semplice, per quanto riguarda in particolare la costruzione delle strutture amministrative delle comunità provinciali. Ad esempio, nella suddivisione del *corpus* civico in *curiae*, testimoniato sia della *Lex* di Urso che dalla *Lex Flavia municipalis* (e quindi concernente un numero ampio di *municipia* di diritto latino della *Baetica*), il modello di suddivisione in *tribus* di Roma, considerato come diretto antecedente della strutturazione in *curiae* delle città della Spagna, funzionò come tale solo in parte, e soprattutto dopo essere stato adattato alle esigenze sociali e politiche della comunità destinataria dello statuto⁸.

Nelle prossime pagine ci soffermeremo in particolari sulle differenze, ad oggi inesplorate, tra le misure *de ambitu* (o più in generale riconducibili a distorsioni dell'istituto elettorale) così come sono testimoniate dai bronzi giuridici spagnoli, indipendentemente dal problema, che pure più di tutti ha catalizzato l'attenzione della critica moderna, se tali differenze siano attribuibili ad un intervento *in loco* su un testo legislativo inviato da Roma nelle forma di bozza (da rendere utilizzabile mediante

⁵ Ad esempio, a proposito delle misure *de ambitu* nella *Lex* di Urso e del rapporto tra queste e la legislazione analoga vigente a Roma, Rosillo López, *La corruption* (*supra* n. 2) 62 afferma che "il est impossible d'établir si cette loi reproduisait une mesure en vigueur dans la capitale".

⁶ Per quanto riguarda il dibattito moderno, risalente già a Mommsen, sulla questione se gli statuti locali a noi noti siano da ricondurre a *leges datae* o *leges rogatae*, cfr. in sintesi, con ampia discussione bibliografica, lo *status quaestionis* in M. Das Graças Pinto de Britto, *Los municipios de Italia y de España. Ley general y ley modelo*, Madrid 2014, 212–276. Il problema, in realtà, esula dai confini della presente ricerca, limitandosi essa, come vedremo, a cercare nel bacino legislativo romano (nell'insieme, cioè, di norme regolanti la vita pubblica dell'*Urbs*) quelle misure il cui dettato potrebbe essere confluito nelle leggi locali in esame, indipendentemente dalla forma giuridica e dall'origine di quest'ultime. Semmai, una più precisa conoscenza di alcuni aspetti degli statuti locali alla luce di analoghe disposizioni vigenti a Roma potrebbe contribuire a meglio definire il rapporto legislativo tra legge locale e modello centrale.

⁷ In generale, su questo aspetto degli statuti municipali, Das Graças Pinto de Britto, *Los municipios* (*supra* n. 6). Più in particolare, per la *Lex* di Irni, si veda la sintesi di F. Lamberti, *L'Irnitana maggiorenne*, *Memorias de Historia Antigua* 23–24 (2008) 21–40.

⁸ Su queste problematiche, si veda da ultimo F. Russo, *Il problema dell'iscrizione di incolae, liberti, coloni e municipes nelle curiae delle città della Baetica romana tra criteri territoriali e requisiti giuridici*, *SCO* 64 (2018) 273–324.

specifiche migliorie da apportare da parte della comunità ricevente), o se piuttosto tali testi erano già codificati a Roma così come ci sono testimoniati. Al di là di questo aspetto, infatti, pare altrettanto importante definire in che modo l'esperienza legislativa romana (in questo caso relativa al *crimen de ambitu*) si riversasse nell'amministrazione pubblica delle città dell'impero romano.

2. Prima di indagare in che modo i bronzi giuridici della *Baetica* affrontavano il fenomeno della corruzione elettorale, una premessa ed una precisazione di metodo appaiono indispensabili. Il termine *ambitus*, che pure abbiamo già utilizzato e che, come vedremo, coincide in parte con quelle pratiche proibite nelle leggi locali della *Baetica*, non compare mai in quest'ultime. Non è dunque l'uso lessicale a rimandare al modello romano (in qualunque modo sia stato esso adottato e/o adattato), quanto piuttosto il contenuto dei capitoli di argomento elettorale dei bronzi giuridici a rimandarci alla legislazione *de ambitu* romana. Piuttosto, come avremo modo di vedere, tali bronzi ma anche altre *leges* di ambito locale (o destinate alla gestione e all'amministrazione di centri locali) ricorrono a perifrasi o alla nuda descrizione del crimine, senza però evocare il nome (o meglio la categoria giuridica) con cui tale crimine era noto a Roma.

Nella letteratura moderna, pur esigua a questo proposito, un solo capitolo della *Lex* di Urso, il 132, è inteso come esplicito divieto di corruzione elettorale previsto dalla legge locale. In tale capitolo, in effetti, si vieta ai candidati e ai loro fiancheggiatori (generalmente indicati col pronome *quis*, per cui si veda *infra*) di offrire banchetti o frequentarne (nel solo caso del candidato) nei due anni⁹ precedenti l'elezione a cui si intende partecipare, con l'eccezione di banchetti con non più di nove invitati al giorno nell'anno immediatamente precedente il voto; similmente, è fatto divieto di elargire donazioni, da parte del candidato come dei suoi fiancheggiatori, sempre nel medesimo periodo di tempo. Coloro che fossero trovati colpevoli di non aver osservato tali divieti sarebbero stati condannati al pagamento di una multa di 5000 sesterzi: *Ne quis in c(olonia) G(enetiva) post h(anc) l(egem) datam petitor kandidatus / quicumque in c(olonia) G(enetiva) I(ulua) mag(istratum) petet [m]agistratus{ve} peten/di causa in eo anno quo quisque anno petitor / kandidatus mag(istratum) petet petiturusve erit mag(istratus) pe/tendi convivia facito neve at cenam quem{ve} / vocato neve convivium habeto neve facito sc(iens) d(olo) m(alo) / quo qui<s> suae petitionis causa convi(vi)um habeat / ad cenamve quem{ve} vocet praeterdum quod ip/se kandidatus petitor in eo anno mag(istratum) petat / vocar[it] dumtaxat in dies sing(ulos) h(ominum) VIII convi(vi)um / habeto si volet s(ine) d(olo) m(alo) neve quis petitor kandidatus / donum munus aliudve quit det largiatur peti/tionis causa sc(iens) d(olo) m(alo) neve quis alterius petitionis / causa convivia facito neve quem ad cenam voca/to neve convivium habeto neve quis alterius pe/titionis causa cui quit (d)[on]um munus aliutve quit / dato donato largito sc(iens) d(olo) m(alo) si quis atversus ea / fecerit HS V(milia) c(olonis) c(oloniae) G(enetivae) I(uliae) d(are) / d(amnas) e(sto) eiusque pecuniae cui eor(um) / volet*

⁹ Così D'Ors, *Epigrafia* (supra n. 1) 276. Contra L. Fascione, *Le norme de ambitu nella Lex Ursonensis*, *Labeo* 34 (1988) 179–188, 180, che pensa ad un solo anno.

rec(iperatorio) iudic(io) apud Ilvir(um) prae(f)ectum)ve actio petitio per/sec(utio)que ex h(ac) l(ege) i(us) potest(as)que esto.

Il capitolo pone una serie di problemi. In particolare, ha colpito l'attenzione l'eccezione prevista a proposito dei divieti di tenere banchetti (o farli tenere da altri), quando a questi non fossero invitate più di nove persone¹⁰; un'eccezione, questa, che difficilmente sembra coniugarsi con il divieto così perentorio espresso poche righe sopra; come vedremo, questa eccezionalità può essere spiegata entro una più ampia considerazione di come la legge locale adottò vari punti di corrispondenti analoghe norme centrali pur con importanti modifiche. Un altro punto che è stato oggetto di interesse riguarda la durata temporale del divieto, due anni (o, secondo Fascione, un solo anno¹¹), regolarmente posta in relazione con un analogo divieto previsto dalla *Lex Tullia de ambitu* del 63 a.C., che proibiva ai candidati di offrire spettacoli gladiatori nei due anni precedenti l'elezione in cui sarebbero stati candidati (a meno che tali giochi non fossero stati disposti per via testamentaria: Cic. *In Vat.* 15.37; *Pro Mur.* 32.67)¹². Similmente, ci si è dedicati allo studio delle norme di ordine processuale incluse alla fine del capitolo e relative all'istituzione di un giudizio popolare recuperatorio nei confronti del candidato colpevole di non aver rispettato i divieti espressi nel medesimo capitolo¹³. In quest'ultimo caso, ma più in generale in tutti gli studi¹⁴ relativi al capitolo 132 della *Lex* di Urso, emerge chiaramente la tendenza moderna a voler necessariamente cercare i precedenti legislativi del capitolo in leggi di contenuto analogo (cioè *de ambitu*) vigenti Roma, a scapito dunque delle differenze, pure esistenti, derubricate a semplici varianti che non incidessero davvero sull'impianto e sullo spirito della legge: più in particolare, si è accostato il capitolo alle leggi che, per cronologia e appunto contenuto, hanno maggiori probabilità (o sembrano avere) di essere i diretti antecedenti delle disposizioni di Urso¹⁵. È stato così fatto il nome della *Lex Pompeia de ambitu* del 52 a.C., sebbene il suo significato e soprattutto la sua validità siano tutt'altro che questioni scontate¹⁶, o, più indietro nel tempo, la *Lex Fabia de numero sectatorum* del 64/63 a.C., che avrebbe regolato il problema dei banchetti tenuti dai candidati prima dell'elezione (Cic. *Pro Mur.* 35.73)¹⁷, comminando la pena dell'esclusione dalle magistrature, in linea con la legislazione *de ambitu* fino ad allora vigente (essenzialmente la *Lex Calpurnia de ambitu* de 67 a.C. per cui cfr. *infra*)¹⁸, a chi avesse contravvenuto a tale divieto.

¹⁰ D'Ors, *Epigrafia* (*supra* n. 1) 277.

¹¹ Fascione, *Le norme* (*supra* n. 9).

¹² Nadig, *Ardet* (*supra* n. 2) 48–55.

¹³ Fascione, *Le norme* (*supra* n. 9).

¹⁴ Fascione, *Le norme* (*supra* n. 9); J. L. Murga, *El delito de «ambitus» y su posible reflejo en las leyes de la Bética*, Iura 41 (1990) 1–23 (= in: J. González [ed.], *Roma y las provincias: realidad administrativa e ideología imperial*, Madrid 1994, 189–208).

¹⁵ Differentemente, avvicina il dettato del capitolo 132 ursonense alla *Lex Orchia de coenis* del 181 a.C. A. Bottiglieri, *La legislazione sul lusso nella Roma repubblicana*, Napoli 2002, 132.

¹⁶ Fascione, *Le norme* (*supra* n. 9). Profilo della legge in Nadig, *Ardet* (*supra* n. 2) 67–71.

¹⁷ Sulla *Lex Fabia de numero sectatorum* si veda Nadig, *Ardet* (*supra* n. 2) 45–48.

¹⁸ Sulla *Lex Calpurnia de ambitu* si veda Nadig, *Ardet* (*supra* n. 2) 38–45.

In realtà, a ben vedere, esistono delle differenze non di poco conto tra il capitolo 132 dello statuto di Urso e più in generale la legislazione *de ambitu* di Roma. Per sottolineare l'importanza e la portata di tali differenze, è bene soffermarsi su alcuni punti chiave delle misure varate negli ultimi decenni della Repubblica per combattere il fenomeno della corruzione elettorale.

Come accennato, un diretto antecedente legislativo delle misure contenute nel capitolo 132 della *Lex Ursonensis* è stato visto in particolare nella *Lex Fabia de numero sectatorum*¹⁹. Tale collegamento è stato proposto sulla base della lettura di un passo della *Pro Murena* di Cicerone (35.73)²⁰, dove, in effetti, si parla del divieto per i candidati di offrire banchetti pubblici: *Quid enim? Senatus num obviam prodire crimen putat? Non, sed mercede. Convince. Num sectari multos? Non, sed conductos. Doce. Num locum ad spectandum dare aut ad prandium invitare? Minime, sed volgo, passim. Quid est volgo? Universos*. Qui, in realtà, la *Lex Fabia de numero sectatorum* non viene citata esplicitamente; e tuttavia, sulla base del fatto che essa fu chiamata in causa dall'accusa contro L. Licinio Murena, si è ipotizzato appunto che tale legge proibisse i banchetti a scopo elettorale, e che, in virtù del suo contenuto, avesse funzionato come modello per quanto prescritto dalla *Lex* di Urso.

A ben vedere, il passo ciceroniano, che peraltro accompagna il divieto relativo ai banchetti offerti *volgo* quello di farsi accompagnare dai *sectatores*, non sembra rimandare esplicitamente alla *Lex Fabia de numero sectatorum*. Questa legge è sì menzionata nel corso della *Pro Murena*, ma che l'intero impianto accusatorio messo su da S. Sulpicio Rufo contro L. Licinio Murena si fondasse su di questa, o meglio solo su di questa, appare affermazione opinabile, soprattutto sulla base dello stesso passo in cui essa è menzionata esplicitamente (*Pro Mur.* 34.71): *Itaque et legi Fabiae quae est de numero sectatorum, et senatus consulto quod est L. Caesare consule factum restiterunt. Nulla est enim poena quae possit observantiam tenuiorum ab hoc vetere instituto officiorum excludere*. I provvedimenti contro cui gli *homines tenues* (*Pro Mur.* 34.70) si opposero furono due, ed entrambi riguardavano, certamente in modo diverso, il problema dei *sectatores*, dei fiancheggiatori cioè che costituivano il corteo elettorale di un candidato. Tuttavia, come si vede bene, tale questione non fu affrontata solo dalla *Lex Fabia de numero sectatorum*, ma anche da un non meglio precisato *senatus consultum* che, parimenti ma certo in modo diverso, doveva contribuire a regolare il problema dei *sectatores*²¹.

¹⁹ Fascione, *Le norme* (supra n. 9) 181.

²⁰ L'orazione *Pro Murena* fu pronunciata da Cicerone entro il processo intentato dal giurista S. Sulpicio Rufo tra 63 a.C. e 62 a.C. contro L. Licinio Murena, accusato dal primo di *ambitus* (S. Sulpicio Rufo era stato scavalcato da L. Licinio Murena alle elezioni consolari di quell'anno). Per un inquadramento del contesto storico-politico in cui l'orazione fu pronunciata, cfr. E. Fantham, *Cicero's Pro L. Murena oratio*, Oxford 2013, 3–24.

²¹ Fu proprio a causa dei *sectatores* che lo accolsero al suo ritorno a Roma che L. Licinio Murena fu accusato da Sulpicio Rufo, suo concorrente nelle elezioni per il 63 a.C., di *ambitus* (*Pro Mur.* 68.33: *Multi obviam prodierunt de provincia decedenti*), come anche di aver offerto banchetti indiscriminatamente (da intendere, cioè, a un numero eccessivi di invitati), come mostra il passo sopra citato, e di aver regalato posti gratuiti agli spettacoli ai suoi compagni di tribù (*Pro Mur.* 35.73).

Nei capitoli 32–35 Cicerone riprende e controbatte in vario modo gli argomenti d'accusa esposti da S. Sulpicio Rufo, con lo scopo, ovvio, di dimostrare l'innocenza di L. Licinio Murena. Nel capitolo 32, che precede la lunga refutazione ciceroniana, Cicerone passa in rassegna i vari capi d'accusa rivolti a L. Licinio Murena (*Pro Mur.* 32.67): *Quid accusas, Cato, quid adfers ad iudicium, quid arguis? Ambitum accusas; non defendo. Me reprehendis, quod idem defendam quod lege punierim. Punivi ambitum, non innocentiam; ambitum vero ipsum vel tecum accusabo, si voles. Dixisti senatus consultum me referente esse factum, si mercede obviam candidatis issent, si conducti sectarentur, si gladiatoribus volgo locus tributim et item prandia si volgo essent data, contra legem Calpurniam factum videri.* Ecco una ricapitolazione, assai concisa, delle accuse di *ambitus* rivolte a L. Licinio Murena: l'essersi fatto seguire da un corteo, l'assegnazione indiscriminata per tribù di posti gratuiti negli spettacoli gladiatori, ed infine l'offerta generalizzata e pubblica di pranzi. Si noti dunque che, nelle parole di Cicerone, tali reati non vengono collegati alla *Lex Fabia de numero sectatorum*, ma ad un *senatus consultum* votato su proposta dello stesso Cicerone, che doveva integrare, così almeno appare dal testo, la già vigente *Lex Calpurnia de ambitu*. Tale decreto, votato prima che si tenessero le elezioni in cui L. Licinio Murena fu candidato²², sarebbe dunque da considerare, a tutte gli effetti, un provvedimento *de ambitu* accanto alle misure più note come appunto la *Lex Calpurnia de ambitu* o la più tarda *Lex Tullia de ambitu*. Proprio Cicerone ci assicura che il decreto in questione, da lui proposto, fu voluto dai candidati di quell'anno (32.68).

È del tutto verosimile, allora, che tale decreto senatoriale²³, insieme alla *Lex Fabia de numero sectatorum*, dovesse costituire il referente legislativo per le accuse mosse a L. Licinio Murena. In effetti, sebbene non sappiamo nulla di positivo sulla *Lex Fabia de numero sectatorum*, possiamo dedurre dal nome della legge che essa dovette regolare non tanto il problema, in generale dei *sectatores*, quanto il numero degli stessi; in altre parole, essa dovette integrare una legislazione già esistente, regolando un aspetto che

²² Così sembra emergere dalle parole stesse di Cicerone (*Pro Mur.* 32.68): *Est igitur ridiculum, quod est dubium, id relinquere incertum, quod nemini dubium potest esse, id iudicare. Atque id decernitur omnibus postulantibus candidatis, ut ex senatus consulto neque cuius intersit, neque contra quem sit intellegi possit. Qua re doce ab L. Murena illa esse commissas; tum egomet tibi contra legem commissas esse concedam.* Che il decreto proposto da Cicerone fosse stato richiesto da tutti i candidati, o perlomeno da parte di questi (ci si potrebbe infatti chiedere se tra questi comparisse anche Murena), evidentemente prima delle elezioni per il 63 a.C. è dimostrato anche dal sopra citato passo *Pro Mur.* 32.67. Ciò escluderebbe definitivamente l'ipotesi, pure avanzata, che il decreto fosse stato emesso non prima, ma dopo la *Lex Tullia de ambitu* di poco successiva. Questa, semmai, avrà ulteriormente integrato la *Lex Calpurnia de ambitu*, aggiungendo la proibizione di tenere giochi gladiatori nei due anni precedenti il voto (eccetto che in casi particolari) e comminando la pena aggiuntiva dell'esilio. Per l'intera questione, e il ruolo in essa svolto da Cicerone, si veda in particolare T. E. Kinsey, *Cicero, «Pro Murena»* 71, RBPh 43 (1965) 57–59 e T. E. Kinsey, *A Senatus Consultum in the Pro Murena*, Mnemosyne 19 (1966) 272–273. Vd. oltre per il problema dei rapporti tra il decreto in questione e la *Lex Tullia de ambitu*.

²³ Da non confondere con un altro del 64 a.C., menzionato in *Pro Mur.* 34.71, quando era console L. Cesare, che, stando alla testimonianza ciceroniana, doveva essere legato alla *Lex Fabia de numero sectatorum*. Cfr. Fantham, *Cicero (supra n. 20)* 178.

fino ad allora doveva essere rimasto intoccato o non chiarito. Se si considera che il *senatus consultum* a integrazione della *Lex Calpurnia de ambitu* sembra essere particolarmente duro nei confronti della pratica dei *sectatores*, verrebbe da escludere che la legge del 64/63 a.C. inasprisse ulteriormente i divieti e/o le pene comminate; semmai, è addirittura possibile, in linea di principio, che la *Lex Fabia* avesse significato opposto, o meglio consentisse un numero massimo di fiancheggiatori da cui il candidato poteva farsi accompagnare; da qui il termine *numerus*, che, d'altra parte, sembra proprio escludere un divieto assoluto di ricorrere ai *sectatores*. Ciò vorrebbe dire che tutte le altre questioni, inclusa quella del divieto di offrire banchetti pubblici, non sarebbero state disciplinate dalla *Lex Fabia*, ma dal *senatus consultum* di cui Cicerone fu *relator*.

Che il *senatus consultum* menzionato da Cicerone e voluto dai candidati stessi delle elezioni del 63 a.C. (per cui cfr. *infra*) fosse il principale punto di riferimento dell'accusa mossa a L. Licinio Murena è ulteriormente indicato dal sopra citato passo dell'orazione (*Pro Mur.* 35.73), dove Cicerone smonta in poche parole i capi d'accusa imputati a L. Licinio Murena. Secondo Cicerone, tutte le imputazioni, concernenti gli accompagnatori, gli spettacoli e i pranzi, sarebbero da attribuire all'eccesso di zelo, per così dire, di S. Sulpicio Rufo, laddove, in relazione a queste accuse, è proprio l'*auctoritas* del senato, che riconduce a mio avviso al *senatus consultum* menzionato in *Pro Mur.* 32.67 e in 34.71 (e che S. Sulpicio Rufo intendeva utilizzare contro L. Licinio Murena), a mettere L. Licinio Murena stesso al riparo da un'eventuale condanna. Cicerone, per dimostrare l'infondatezza delle accuse da parte di S. Sulpicio Rufo, indica sinteticamente e per sommi capi quale doveva essere il contenuto del *senatus consultum*, in particolar modo specificando quali fossero i casi da esso disciplinati: ad esempio, alla domanda retorica se fosse da considerarsi illegale andare incontro a qualcuno, egli risponde che lo è sì, ma solo se lo si fa dietro pagamento; ancora, alla domanda se sia illecito distribuire posti agli spettacoli o invitare a pranzo, egli (si) risponde affermando che lo è solo quando l'invito sia rivolto *volgo*, cioè indiscriminatamente a tutti (*universos*). Nel caso specifico delle imputazioni a L. Licinio Murena, Cicerone sembra implicare che egli avesse offerto banchetti non *volgo* (e quindi a un numero ristretto di invitati), così come non avesse pagato i *sectatores* che lo accompagnavano (che invece gli erano andati incontro *gratis*).

Una volta riconosciuto, grazie alle parole esplicite di Cicerone, che le accuse rivolte a L. Licinio Murena furono riferite (anche) al decreto senatoriale voluto dai candidati stessi prima che si tenessero le elezioni, un altro passo dell'orazione ci chiarisce ulteriormente la natura delle disposizioni in esso contenute (33.70): *at sectabantur multi. Doce mercede; concedam esse crimen*. Ciò che dunque il *senatus consultum* (citato poco sopra, a dimostrazione della sua importanza nell'impianto dell'accusa) concerneva era il pagamento dei *sectatores* (come anche l'offerta di banchetti pubblici), laddove la *Lex Fabia de numero sectorum* ne limitava l'uso, non prevedendo una pena in questo senso.

Per la complessità delle accuse rivolte a L. Licinio Murena, dunque, la *Lex Fabia de numero sectorum* non avrebbe costituito un buon referente, o, in alternativa, solo parte di queste sarebbero potute rientrare, in quanto da essa disciplinate. Ciò significa, in particolar modo per quanto riguarda il divieto di dare banchetti, che il modello a cui,

in via ipotetica, il capitolo 132 della *Lex* di Urso si sarebbe rifatto non è, allora, la *Lex Fabia*, ma semmai, almeno nel contenuto, il *senatus consultum* del 63 a.C.

A questo proposito, va rilevata un'ulteriore analogia che contribuisce ad avvicinare il decreto del senato al capitolo ursonense: come si è visto, in base alle parole di Cicerone, sembra desumersi che i banchetti fossero punibili solo quando offerti *volgo*, cioè indiscriminatamente. Si può pensare, allora, che il divieto si traducesse, all'opposto, nel permesso di offrire pranzi pubblici dove gli invitati non fossero *universi*, in altre parole banchetti che raccogliessero un numero ristretto e limitato (per legge) di partecipanti. Una disposizione simile, sebbene più specifica, compare proprio nel capitolo in esame della *Lex* di Urso, dove, ad un primo divieto generico di offrire banchetti a scopo elettorale (e di frequentarne) si affianca la possibilità di invitare, nei giorni feriali, fino a nove persone. Al di là del numero dei convitati ammessi, spiegato in base ad una specifica tradizione romana collegata ai tre triclini che solitamente componevano un convivio²⁴, qui è interessante notare la dialettica tra banchetti generalmente proibiti e banchetti (ristretti) concessi, che non può non rimandare, *mutatis mutandis*, a quanto disposto dal *senatus consultum* del 63 a.C., che, proibendo inviti indiscriminati (perché rivolti ad un numero eccessivo di persone), ne autorizzava implicitamente altri.

Si può allora ipotizzare che il dettato del *senatus consultum*, concernente nello specifico il numero di inviati ammessi ad un banchetto pubblico in periodo elettorale, fosse stato recepito, con ovvi adattamenti (tradottisi, a mio avviso, in una diminuzione del numero stesso di inviati, vista la dimensione ridotta di Urso rispetto a Roma), a livello locale. E tuttavia, il rapporto, qui ipotizzato, tra capitolo ursonense e *senatus consultum* è molto più complesso di quanto possa apparire, non essendo riducibile, come a breve vedremo, a semplice riproduzione locale di tratti legislativi centrali.

D'altra parte, ci si potrebbe chiedere se non sia invece stata la *Lex Tullia de ambitu* ad aver funzionato da modello, più o meno mediato, per il capitolo ursonense, visto che si presume, a partire da Mommsen, che essa, posteriore al decreto senatoriale, avesse inglobato quest'ultimo²⁵. In realtà, sembra potersi dire, sulla scorta del testo della *Pro Murena*, che gli argomenti qui analizzati, relativi cioè al pagamento a favore di *sectatores* e all'offerta di banchetti pubblici *volgo*, dovessero essere trattati proprio dal decreto del 63 a.C., poiché, come visto, è sempre questo il dispositivo a cui Cicerone fa riferimento quando menziona tali specifiche accuse. In effetti, furono altri i problemi affrontati dalla *Lex Tullia de ambitu*²⁶, la quale, non si dimentichi, incorporò molte delle critiche mosse da S. Sulpicio Rufo contro L. Licinio Murena in occasione delle elezioni del 63 a.C. per il consolato del 62 a.C. Per l'inverso, essa avrebbe conservato, in maniera più o meno fedele, quanto già disposto dal decreto senatoriale e riferibile ad altre problematiche²⁷.

²⁴ D'Ors, *Epigrafia* (supra n. 1) 276; Murga, *El delito* (supra n. 14) 10.

²⁵ Th. Mommsen, *Römisches Staatsrecht*, vol. 3, Leipzig 1888, 1065. Cfr. Kinsey, *A Senatus Consultum* (supra n. 22) 272.

²⁶ Sui divieti e le sanzioni della *Lex Tullia de ambitu* cfr. in sintesi L. Fascione, *Crimen e quæstio ambitus nell'età repubblicana: contributo allo studio del diritto criminale repubblicano*, Milano 1984, 73 e Nadig, *Ardet* (supra n. 2) 48–55.

²⁷ Su questo aspetto, cfr. *infra*.

3. Possiamo dunque proporre, contro quanto finora ipotizzato, che alla base di quanto disposto dal capitolo 132 della *Lex* di Urso non vi fosse la *Lex Fabia de numero sectatorum*, quanto, piuttosto, il contenuto del decreto senatoriale emesso nel 63 a.C. a verosimile integrazione della precedente e già vigente *Lex Calpurnia de ambitu*. Se questo riguarda la disciplina regolata dal capitolo ursonense, rimane aperta la questione relativa alla pena da quest'ultimo comminata a coloro (candidati e loro fiancheggiatori) che trasgredissero il divieto imposto dalla legge.

Come si è visto, la *Lex* di Urso sanziona due tipi diversi, ma affini, di reato (offerta di banchetti / partecipazione a banchetti da un lato, distribuzione di donativi dall'altro) con la medesima pena, una multa ammontante a 5000 sesterzi. Possiamo trovare traccia di tale sanzione (o di una analoga) nella parallela legislazione *de ambitu* di Roma? Innanzitutto, va chiarito, ancora una volta, il possibile orizzonte legislativo di riferimento; visti i legami che il capitolo ursonense mostra di avere con il *senatus consultum* del 63 a.C., viene da pensare che dal medesimo testo, se non dal medesimo spirito, provenisse anche la sanzione comminata. In realtà, Cicerone, unica fonte ad informarci del decreto da lui stesso proposto, non ci dice nulla di diretto sulla pena da esso prevista; e tuttavia, il testo della *Pro Murena* fa capire chiaramente che il decreto rendeva determinati comportamenti e situazioni (come appunto l'offerta di banchetti) crimini che dovevano essere disciplinati secondo il dettato della *Lex Calpurnia de ambitu* (*Pro Mur.* 32.67: *contra legem Calpurniam factum videri*). Dobbiamo dunque cercare in quest'ultimo dispositivo il possibile referente per il capitolo ursonense.

La promulgazione (nel 67 a.C.) della *Lex Calpurnia de ambitu* fu particolarmente travagliata e complessa, costituendo essa la risposta senatoriale (tramite legge consolare) alla *rogatio Cornelia* (su iniziativa del tribuno C. Cornelio) del medesimo anno (Cass. Dio 36.38–39), che puniva il *crimen ambitus* in modo piuttosto nuovo rispetto alla legislazione fino ad allora vigente, proponendo sanzioni anche per coloro che si facevano corrompere (per questo aspetto cfr. *infra*). Si deve dunque partire dal presupposto, chiaro nelle fonti, che la *Lex Calpurnia de ambitu* dovette essere, sia nei divieti che nelle pene comminate, meno severa rispetto alla *rogatio Cornelia*. Prima di stabilire i rapporti tra i due provvedimenti, vediamo in sintesi quanto disposto dalla *Lex Calpurnia de ambitu*. Stando alla testimonianza di Cassio Dione (36.38.2; cfr. Ascon. p. 55 St.), due erano le pene principali inflitte dalla *Lex Calpurnia de ambitu*: l'interdizione perpetua da tutte le magistrature e una pena pecuniaria. Va da sé che l'interdizione dagli *honores* comportava anche l'esclusione dal senato. Tale legge, dunque, non si discosta dallo spirito che, in genere, investe la legislazione *de ambitu*, e che si basava sulla declinazione, ora più severa ora attenuata, della pena dell'esclusione dalle candidature: già la *Lex Cornelia de ambitu*²⁸ dell'81 a.C. prevedeva l'interdizione

²⁸ Questa legge è, in realtà, testimoniata da una sola fonte: cf. n. 29. È stato quindi anche proposto di identificarla non tanto come un provvedimento di età sillana (secondo quanto avanzato da Mommsen), quanto piuttosto con la *Lex Baebia Cornelia* del 159 a.C. sul cui contenuto nulla ci è stato tramandato. Pensano all'età sillana (oltre a Th. Mommsen, *De collegiis et sodaliciis Romanorum*, Kiliae 1843, 44): E. S. Gruen, *The Last Generation of the Roman*

dalle magistrature per dieci anni, e successivamente, la *Lex Tullia de ambitu* comminerà anche la pena dell'esilio (per la durata di dieci anni: Cic. *Pro Planc.* 34.83), laddove la *Lex Calpurnia de ambitu* si limitava alla pena del bando dalle magistrature (oltre alla sanzione pecuniaria)²⁹.

Sulla base di quanto visto, è logico pensare che coloro che avessero contravvenuto alle regole imposte dal *senatus consultum* del 63 a.C., il quale a sua volta integrava quanto disposto dalla *Lex Calpurnia de ambitu* del 67 a.C., fossero puniti proprio in base alle sanzioni comminate da quest'ultima, corrispondenti all'interdizione e ad una multa. Per quanto riguarda il capitolo di Urso, esso, che pure regolava il medesimo reato disciplinato dal decreto senatoriale del 63 a.C. (pur con degli adattamenti come sopra rilevato), avrebbe accolto senza dubbio e quindi disposto la pena pecuniaria prevista per coloro che offrivano banchetti, ne frequentavano, o donavano elargizioni. D'altra parte, se, come appare evidente, l'interdizione (perpetua o meno³⁰) dalle magistrature era un segno tipico della legislazione *de ambitu* di Roma, e che, come tale, riguardava anche l'illecita pratica dei banchetti elettorali, non possiamo fare a meno di notare come la parte più severa della pena, appunto l'esclusione dagli *honores*, non fu recepita a livello locale: infatti, il capitolo 132 della *Lex* di Urso si limita a comminare la multa di 5000 sesterzi, ma non esclude dalle candidature coloro che fossero trovati colpevoli.

Tale differenza è, a mio avviso, di estrema importanza, poiché contribuisce a mostrare come il modello interpretativo che vede nelle leggi locali null'altro che adattamenti di leggi centrali con poche (e non sostanziali) modifiche sia intrinsecamente inadeguato a descrivere rapporti che appaiono di ben altra complessità. Poiché è da

Republic, Berkeley, Los Angeles 1974, 212; W. Kunkel, R. Wittmann, *Staatsordnung und Staatspraxis der römischen Republik. Zweiter Abschnitt: Die Magistratur*, München 1995, 57; J. Linderski, *Buying the Vote: Electoral Corruption in the Late Republic*, *AncW* 11 (1985) 87–94, 92; A. W. Lintott, *Electoral Bribery in the Roman Republic*, *JRS* 80 (1990) 1–16, 5–7; A. W. Zumpt, *Das Criminalrecht der römischen Republik*, vol. 1, Berlin 1865, 373–376. Pensano invece al 159 a.C. G. Rotondi, *Leges publicae populi Romani*, Milano 1912, 272 e Fascione, *Le norme* (supra n. 9) 66.

²⁹ Schol. Bob. p. 78 St.: *Nec mouerit nos, quod ita loquatur de Sylla Cicero, quasi damnatus crimine ambitus habuerit Romae demorandi facultatem: habuit enim secundum legem Calpurniam. Nam superioribus [temporibus] damnati lege Cornelia hoc genus poenae ferebant, ut magistratuum petitione per decem annos abstinerent. Aliquanto postea seuerior lex Calpurnia et pecunia multauit et in perpetuum honoribus iussit carere damnatos; habebant tamen licentiam Romae morandi. Postea, iam damnatis Sylla et Autronio, poenam de ambitu grauiorem consules C. Antonius et Cicero sanxerunt, ut praeter haec ueteribus legibus constituta etiam exilio multarentur.* Cfr. Cic. *Pro Sull.* 15–17. 51. 74.

³⁰ Augusto, con la *Lex Iulia de ambitu* (18 a.C.), riporterà l'interdizione dalle magistrature ad un periodo ben più breve, di soli 5 anni (Cass. Dio 54.16.1). Per la pratica elettorale in età augustea, si veda A. H. M. Jones, *The Elections under Augustus*, *JRS* 45 (1955) 9–21 (= in: *Studies in Roman Government and Law*, Oxford 1960, 29–50) e, più diffusamente (fino all'età giulio-claudia), R. Frei-Stolba, *Untersuchungen zu den Wahlen in der Römischen Kaiserzeit*, Zürich 1967. Da ultimo, A. Triscioglio, *Studi sul crimen ambitus in età imperiale*, Milano 2017, 34, 55–58 (per i riferimenti alla *Lex* di Urso).

escludere che la pena per chi contravvenisse al dettato del capitolo 132 della *Lex* di Urso fosse ulteriormente (e diversamente) descritta in altre parti dello statuto, vediamo bene l'importanza dell'innovazione apportata dal testo locale (su spinta o meno del legislatore centrale) sul modello legislativo di Roma: laddove a Roma l'interdizione dalle pubbliche cariche rappresentava un aspetto essenziale, ed anche ovvio (trattandosi di casi di corruzione elettorale), della legislazione *de ambitu*, nella colonia di Urso si preferì punire questa specifica espressione di *ambitus* (quella cioè legata all'usanza dei banchetti e delle donazioni elettorali) con una semplice multa, sanzione peraltro prevista anche a Roma. Dunque, nel documento di Urso, per coloro che si macchiassero di *ambitus*, non era previsto un processo criminale sul tipo della *quaestio de ambitu* romana, ma un *iudicium recuperatorium*. Come è stato ben osservato³¹, tale tipo di processo è ben attestato a livello locale, essendo soprattutto impiegato per l'irrogazione di multe in seguito alla violazione di norme di tipo amministrativo. Tuttavia, ciò che colpisce in particolar modo a proposito dell'*ambitus*, è appunto la riduzione a *iudicium recuperatorium* di una materia che a Roma era trattata entro una *quaestio* ben precisa.

Avremmo dunque un'ulteriore conferma di quanto ipotizzato a proposito del capitolo 48 (capitolo J nell'edizione González, Crawford) della *Lex Irnitana*, dove, al posto dell'attesa *quaestio* in tema di *repetundae*, lo statuto locale commina una multa a chi avesse contravvenuto alla legge: "la legislazione municipale risulta essere stata solita affidare, in linea di massima, ai processi per multa la repressione dei reati che in Roma rientravano nella competenza delle *quaestiones* ... Risultava infatti assai più agevole sanzionare mediante multe comportamenti specifici previsti in modo analitico e che, talvolta, sarebbe stato difficile, se non impossibile, reprimere mediante il complesso procedimento imperniato sull'accusa pubblica³²."

Un aspetto importante ed anzi centrale del capitolo 132 della *Lex* di Urso è poi l'allargamento del divieto e della relativa sanzione ai fiancheggiatori del candidato (quelli che a Roma, come detto, si sarebbero chiamati *sectatores* o *divisores*, nel caso di distribuzione di donativi di vario genere): ad essi, infatti, è proibito, al pari dei candidati, offrire banchetti e donativi per sostenere la candidatura altrui. Per coloro che non osservavano il divieto era imposta, come per i candidati stessi, una multa.

Come era regolata la questione dei *sectatores* e dei *divisores* a Roma? Abbiamo visto come il loro uso in ambito elettorale fosse variamente proibito e punito. Ma come ci si regolava per coloro che si lasciavano corrompere?

Un esplicito tentativo in questo senso era stato fatto proprio nell'anno in cui fu emanata la *Lex Calpurnia de ambitu*, ed anzi prima di questa. Come si accennava, la

³¹ B. Santalucia, *Osservazioni sulla giustizia penale nei municipia*, in: Capogrossi Colognesi, Gabba, *Gli statuti municipali* (supra n. 1) 551–572, per una trattazione del *iudicium recuperatorium* in ambito locale.

³² C. Venturini, *Quaestio e multae petitio nella Lex Ursonensis*, *Studia Historica* 15 (1997) 229–246, 232 e C. Venturini, *In tema di illeciti profitti dei magistrati municipali: rilievi in margine a due luoghi epigrafici*, in: González (ed.), *Roma* (supra n. 14) 225–242.

Lex Calpurnia stessa non fu altro che una reazione del senato (Cass. Dio 36.38.4)³³ alla ben più dura *rogatio Cornelia*³⁴, il cui contenuto (o meglio parte di esso) ci è indicato da un frammento della *Pro Cornelio* di Cicerone (40.1 P, *ap. Mart. Cap. 5. 492*): *repugnat, ut divisores, quos honoris sui ministros esse voluerat, lege ambitus vellet affligere*. Come è stato giustamente sottolineato³⁵, si evince dal pur scarno frammento ciceroniano come la *rogatio Cornelia* si prefiggesse (anche) di punire i *divisores*, coloro cioè che distribuivano doni per i candidati. A mio avviso, non è stata sufficientemente posta in risalto la novità, in questo specifico campo, rappresentata dalla *rogatio Cornelia*, che iniziava ad occuparsi dei fiancheggiatori dei candidati, che, al pari di quest'ultimi, sarebbero divenuti, per la prima volta, penalmente perseguibili³⁶. Tuttavia, la *rogatio*, come detto, incontrò la dura opposizione del senato e fu di conseguenza sostituita dalla *Lex Calpurnia de ambitu*. Sebbene quest'ultima fosse, secondo Asconio, addirittura più dura di tutti i provvedimenti fino ad allora presi in ambito elettorale (Ascon. p. 59 St.: *graviolem quam fuerat antea*), non ci sono elementi positivi per ritenere che essa prevedesse multe o sanzioni di qualunque genere per i *divisores*. Il fatto che, prima dell'approvazione della legge (basata, come detto, su un *senatus consultum*), il console Calpurnio Pisone fosse cacciato dal foro dalla moltitudine di *divisores* che contrastavano la legge³⁷ che di lì a breve sarebbe stata promulgata non dimostra tanto, come pure sostenuto³⁸, che in essa fossero contenute misure *contro* i *divisores* (cioè punitive nei loro confronti), quanto piuttosto che essa *riguardava* anche la pratica del ricorso ai *divisores*. Naturalmente, una stretta relativa al ricorso ai *divisores* avrebbe fatto sorgere il malcontento di questi ultimi, che si vedevano escludere da una sicura fonte di guadagno.

Altri³⁹, sulla scia di quanto già ipotizzato da Fascione, hanno proposto che già a partire dalla *Lex Calpurnia de ambitu* sarebbe stato previsto lo status di correo: in altre parole, si ipotizza che la *Lex Calpurnia* avrebbe previsto pene anche per coloro che contribuivano all'atto corruttivo. Russo Ruggeri basa la sua ipotesi su una casistica di accusatori, a loro volta già condannati per *ambitus*, che chiamavano in giudizio altri individui, accusati appunto di *ambitus*. Tuttavia, gli esempi riportati si riferiscono alla misura premiale prevista appunto dalla legislazione *de ambitu*, che "concedeva la *in integrum restitutio* a coloro che, offesi *de ambitu*, avessero a loro volta accusati altri in

³³ Cfr. Cic. *Pro Corn.* 1 fr. 41 P: *Qua re cum haec populus Romanus uideret et cum a tribunis plebis docerentur, nisi poena accessisset in diuiores, exstingui ambitum nullo modo posse, legem hanc Corneli flagitabat, illam quae ex S.C. ferebatur repudiabat, idque iure, ut docti sumus duorum consulum designatorum calamitate.*

³⁴ Sulla figura del tribuno C. Cornelio e sul significato politico della *rogatio Cornelia* (tema questo che esula dai confini della presente ricerca), vd. in particolare M. Griffin, *The Tribune C. Cornelius*, JRS 63 (1973) 196–213, 208, ivi ulteriore bibliografia.

³⁵ Fascione, *Crimen* (*supra* n. 26) 65.

³⁶ Venturini, *In tema* (*supra* n. 32); Fascione, *Crimen* (*supra* n. 26) 65–66.

³⁷ L'episodio è narrato da Asconio nel suo commento alla *Pro Cornelio* (p. 59 St.)

³⁸ Fascione, *Crimen* (*supra* n. 26) 67.

³⁹ C. Russo Ruggeri, *Indices e indicia. Contributo allo studio della collaborazione giudiziaria dei correi dissociati nell'esperienza criminale romana*, Torino 2011, 91–102.

*eodem genere*⁴⁰. In nessuno dei casi citati è possibile riscontrare un legame di concorso nell'atto corruttivo tra colui che era già stato condannato per *ambitus* e che ora scagliava la medesima accusa (un fiancheggiatore, nella ricostruzione qui in esame) e quello che lo aveva pagato perché lo aiutasse nella corruzione e che ora si trovava nella posizione di accusato per *ambitus*⁴¹.

Tornando alla *Lex Calpurnia de ambitu*, essa non prevede, dunque, l'approvazione di misure più blande contro i *divisores* (rispetto alla *rogatio Cornelia*)⁴², quanto piuttosto di divieti relativi al problema dei *divisores*. Notiamo, infatti, da una parte che, nella lista delle pene comminate dalla *Lex Calpurnia de ambitu* (note da più fonti), non compaiono sanzioni a scapito dei *divisores*; per l'inverso, sottolineiamo che nel decreto del 63 a.C. che integrò la *Lex Calpurnia de ambitu* non c'è traccia dei *divisores*, mentre è disciplinato il problema dei *sectatores* e dei banchetti pubblici, segno evidente che la questione dei *divisores* era già posta e regolata dalla *Lex Calpurnia de ambitu*. D'altra parte, è certo che quest'ultima si occupasse in qualche modo dei *divisores*, vietandoli in una certa misura, ma non punendoli, come dimostra il fatto essi stessi protestarono contro il console Calpurnio Pisone. Evidentemente, fu promulgata una misura che riduceva (o voleva ridurre) drasticamente il ricorso ai *divisores*, con danno di quest'ultimi.

E tuttavia, la punibilità dei fiancheggiatori è un tema che sembra riaffiorare nella *Pro Murena*, a dimostrazione che un qualche provvedimento in tal senso doveva essere al centro del dibattito politico di quegli anni, come dimostra la *rogatio Cornelia* sopra citata. Significativo è, a questo proposito, un passo della *Pro Murena*, dove Cicerone, per cercare di far assolvere L. Licinio Murena, non esita a scaricare alcuni dei capi d'accusa (relativamente all'offerta di posti gratuiti ai giochi gladiatori e di banchetti pubblici) sugli amici di quest'ultimo (*Pro Mur.* 34.72): *etsi hoc factum a Murena*

⁴⁰ Russo Ruggeri, *Indices* (*supra* n. 39) 96.

⁴¹ Nemmeno nella *rogatio Aufidia* è possibile scorgere la volontà di punire i *divisores* oltre che i candidati corruttori, come invece vuole Russo Ruggeri, *Indices* (*supra* n. 39) 100–101. La *rogatio Aufidia de ambitu* (proposta nel 61 a.C. dal tribuno della plebe M. Aufidio Lurcone, ma non approvata) mirava a punire chi avesse promesso del denaro ad una tribù prima di una votazione, e avesse poi onorato la sua promessa; al contrario, colui che avesse sì promesso del denaro ma non l'avesse poi elargito non sarebbe stato perseguibile (Cic. *Ad Att.* 1.16.13; altre fonti in Rotondi, *Leges* [*supra* n. 28] 384; sulla *rogatio Aufidia*, cfr. Lintott, *Electoral* [*supra* n. 28] 8 e Ferrary, *La législation* [*supra* n. 2] 179–180). La pena consisteva nel pagamento a ciascun *tribulis* della tribù corrotta di un'ammenda annua di tremila sesterzi per tutta la vita. Il contenuto della *rogatio Aufidia* desta diverse perplessità (debitamente rilevate da Fascione, *Crimen* [*supra* n. 26] 74–75): in particolare, colpisce il fatto che i *tribules* corrotti fossero considerati come danneggiati dalla corruzione stessa, tanto da essere risarciti, laddove sarebbe stato più logico considerare come danneggiato dall'atto corruttivo il candidato non eletto (il quale, però, poteva sempre far valere le sue ragioni trascinando l'avversario vittorioso in un processo *de ambitu* e ottenere in tal modo la magistratura). Che la distribuzione di denaro agli elettori (certo entro determinati limiti) fosse lecita e non configurasse un reato da parte degli elettori stessi è confermato da un passo della vita svetoniana di Augusto (40.2), dove si dice che quest'ultimo, per evitare che i suoi *contribules* si lasciassero corrompere dai candidati, distribuiva loro, prima del voto, del denaro. Questa pratica, si vede bene, non è legata direttamente al problema dei *divisores* e dei *sectatores*.

⁴² Così Fascione, *Crimen* (*supra* n. 26) 67.

omnino, iudices, non est, ab eius amicis autem more et modo factum est. La strategia difensiva dell'Arpinate è dunque chiara: non è stato il suo cliente ad aver offerto quei banchetti per cui ora è imputato, ma i suoi amici. Ci possiamo allora chiedere quale fosse lo scopo della strategia difensiva adottata da Cicerone: vuole l'oratore dimostrare che essi, al pari dell'imputato, sono innocenti, o piuttosto vuole attribuire a loro la colpa, per scagionare il suo assistito?

Prima di tutto, notiamo il parallelo con il caso posto dal capitolo 132 ursonense, poiché quest'ultimo, come nel passo visto della *Pro Murena*, pone il problema della perseguibilità dei fiancheggiatori, intesi non solo come *sectatores* o *divisores* (cioè individui prezzolati), ma anche come semplici amici, cioè coloro che sostenevano la candidatura di qualcuno, pagando e offrendo banchetti, solo, appunto, per amicizia, e non perché pagati per fare ciò. In effetti, il capitolo ursonense sembra riferirsi ad entrambe le categorie di fiancheggiatori, con l'uso, vago, del pronome *quis*, che può riferirsi tanto agli uni quanto agli altri.

Tornando alla *Pro Murena*, il prosiegua dell'orazione mostra come il comportamento degli amici di L. Licinio Murena fosse, in effetti, considerato illegale dall'accusa, almeno nella misura in cui esso veniva fatto ricadere tra le responsabilità dell'accusato (35.73–74). Dopo aver ribadito non solo la giustezza (morale ed etica) dei comportamenti adottati dall'imputato e la legalità di questi, garantita dal decreto del senato sopra citato (35.73), Cicerone passa a giustificare anche coloro che, vicini per vario motivo a L. Licinio Murena, ne avevano sostenuto la candidatura in vario modo e con gesti di liberalità (*Pro Mur.* 35.73): *Praefectum fabrum semel locum tribulibus suis dedisse, quid statuent in viros primarios qui in circo totas tabernas tribulium causa compararunt? Haec omnia sectatorum, spectaculorum, prandiorum item crimina a multitudine in tuam nimiam diligentiam, Servi, coniecta sunt, in quibus tamen Murena ab senatus auctoritate defenditur. Quid enim? senatus num obviam prodire crimen putat? Non, sed mercede. Convince. Num sectari multos? Non, sed conductos. Doce. Num locum ad spectandum dare aut ad prandium invitare? Minime, sed volgo, passim. Quid est volgo? Universos. Non igitur, si L. Natta, summo loco adulescens, qui et quo animo iam sit et qualis vir futurus sit videmus, in equitum centuriis voluit esse et ad hoc officium necessitudinis et ad reliquum tempus gratiosus, id erit eius vitrico fraudi aut crimini, nec, si virgo Vestalis, huius propinqua et necessaria, locum suum gladiatorium concessit huic, non et illa pie fecit et hic a culpa est remotus. Omnia haec sunt officia necessariorum, commoda tenuiorum, munia candidatorum.* Il passo, dove peraltro si mette bene in risalto, come sopra rilevato, la garanzia che il decreto del senato offriva contro le accuse mosse a L. Licinio Murena, rende esplicita un'altra accusa rivolta all'imputato, vale a dire l'essersi servito di terze persone (parenti, nella fattispecie) per offrire banchetti e altri benefici a favore degli elettori. Se anche il *praefectus fabrum* dell'imputato, L. Natta (di cui Murena era patrigno), ed infine un'altra parente (una Vestale) hanno provveduto a fare favori (elettorali) in relazione alla sua candidatura, ciò non configura, nella prospettiva di Cicerone, in nessun modo un crimine, ma, più semplicemente, risponde alle normali cortesie che ci si aspetta tra parenti e amici, a

vantaggio anche della povera gente, in accordo con il comportamento che ogni candidato dovrebbe in questi casi avere (*omnia haec sunt officia necessariorum, commoda tenuiorum, munia candidatorum*).

Estremamente significativa, poi, la notazione con cui Cicerone definisce gli argomenti avanzati da M. Porcio Catone, l'altro accusatore di Murena (*Pro Mur.* 35.74): *At enim agit mecum austere et Stoice Cato, negat verum esse adlici benivolentiam cibo, negat iudicium hominum in magistratibus mandandis corrumpi voluptatibus oportere*. Come a dire che non sussistevano argomenti giuridici validi (ma solo di ordine etico-morale) contro coloro che avevano offerto banchetti in favore di Murena, a patto che essi si fossero attenuti alle regole previste dal senato del 63 a.C., menzionato poco prima da Cicerone per difendere l'operato di Murena e dei suoi amici (*Pro Mur.* 35.73). Possiamo dunque escludere, con Fascione, una responsabilità penale per gli amici del candidato che, con offerte di varia natura, sostenessero quest'ultimo⁴³, nella misura in cui non sembra in definitiva che sussistessero dispositivi volti a punirli.

Se dunque era giusto, agli occhi di Cicerone, che i candidati mostrassero benevolenza nei confronti dei più poveri tra i loro elettori, ed altrettanto giustificati erano coloro che, per rapporti di amicizia o parentela, sostenevano candidature altrui, si può presumere che il discorso per coloro che si facevano pagare per attività analoghe fosse diverso. D'altra parte, quanto visto a proposito della *rogatio Cornelia* e dei suoi rapporti con la *Lex Calpurnia de ambitu* indica come si sentisse l'esigenza di punire coloro che si facevano corrompere alla stregua di quelli che corrompevano.

A questo proposito, alcuni⁴⁴ ritengono che anche la *Lex Tullia de ambitu*, che, come detto, integrava e inaspriva quanto già disposto dalla *Lex Calpurnia de ambitu*, prevedesse pene importanti a carico di coloro che accettassero denaro nel contesto di un'elezione per sostenere una candidatura in qualità di *sectatores* o *divisores*. Questa ipotesi si basa su un passo della *Pro Murena*, dove Cicerone riferisce una delle misure che S. Sulpicio Rufo, durante una discussione del senato, aveva proposto di introdurre entro i provvedimenti *de ambitu* (*Pro Mur.* 23.47), e che era poi stata recepita dalla *Lex Tullia de ambitu*⁴⁵: *poena gravior in plebem tua voce efflagitata est; commoti animi tenuiorum*. Al di là della possibilità che tale provvedimento, in realtà ben vago nelle parole dell'Arpinate, si riferisse alla pratica dei *sectatores* e dei *divisores*⁴⁶, appare di particolare interesse come il provvedimento ciceroniano fosse il primo, a quanto sembra (e dopo la *rogatio Cornelia*), a stabilire che anche altri, oltre il candidato, fossero

⁴³ Fascione, *Crimen* (*supra* n. 26) 71.

⁴⁴ J. Adamietz, *Pro Murena. Text und Kommentar*, Darmstadt 1989, 182; Nadig, *Ardet*, (*supra* n. 2) 50, 54; Fantham, *Cicero* (*supra* n. 20) 150. Non utile in questo senso il passo ciceroniano citato da Fantham a questo proposito (*Har. resp.* 56), poiché esso ribadisce solo il divieto, per i candidati, di offrire banchetti a scopo elettorale o pagare fiancheggiatori, non menzionando, nel contempo, eventuali pene a carico di chi si lasciava corrompere.

⁴⁵ Come è noto, la *Lex Tullia de ambitu* fu redatta su impulso del senato, a sua volta pressato dalle richieste veementi di S. Sulpicio Rufo. Vd. Fascione, *Crimen* (*supra* n. 26) 70.

⁴⁶ Importante il riferimento ai *tenuiores*, che ricorre, in relazione ai *sectatores* e ai *divisores* anche in *Pro Mur.* 34.71.

sanzionabili. Naturalmente, non è possibile determinare quali comportamenti fossero sanzionati e come essi fossero di conseguenza puniti. Tuttavia, il riferimento ai *tenuiores*⁴⁷ fa pensare, come accennato, che essa si rivolgesse ai più umili che, sotto pagamento, accettassero inviti a banchetti o facessero parte delle corti che accompagnavano. Più difficile, invece, proprio perché si trattava dei più poveri, che essi fossero soggetti attivi di donazioni di vario tipo (perlomeno di quelle di cui furono accusati gli amici di Murena e a cui si riferisce verosimilmente il capitolo ursonense). Di conseguenza, in nessun modo la breve notazione ciceroniana può far pensare che la *Lex Tullia de ambitu* punisse i sostenitori non pagati che offrissero banchetti e donativi per aiutare candidature altrui, sebbene essa introducesse il concetto, affatto nuovo nell'esperienza legislativa romana, di punibilità per chi si facesse corrompere⁴⁸.

Le fonti sembrano poi conservare traccia, per quanto labile, di un provvedimento, ancora *de ambitu*, che potrebbe aver incluso nel novero degli imputabili coloro che, fino ad allora, non lo erano stati, pur avendo ricoperto un ruolo attivo nell'azione

⁴⁷ Per cui si veda *Pro Mur.* 35.72 — L'uso del termine *tenuiores* indica chiaramente che la *Lex Tullia de ambitu* prevede pene anche per chi si faceva corrompere.

⁴⁸ Si noti, tuttavia, che l'espressione *poena gravior* sembrerebbe suggerire, in virtù dell'uso del comparativo *gravior*, che la *Lex Tullia de ambitu* (se così è da intendere il riferimento nel testo) rendesse ancora più aspra la pena a carico dei *tenuiores*, che già doveva esistere, ma che doveva sembrare agli occhi di S. Sulpicio Rufo insufficiente. Si può allora pensare che un provvedimento in questo senso fosse già previsto dal *senatus consultum* proposto da Cicerone su richiesta dai candidati del 63 a.C. (tra cui S. Sulpicio Rufo), successivamente inglobato dalla *Lex Tullia de ambitu*. Quest'ultima avrebbe potuto rendere le pene comminate ancora più dure. Peraltro, sebbene si affermi che la *Lex Tullia de ambitu* fu emessa in conseguenza delle elezioni del 63 a.C. (sempre su impulso di S. Sulpicio Rufo, per cui si veda Fascione, *Crimen* [supra n. 26] 70), bisognerà sottolineare che Cicerone, nel corso dell'orazione, fa riferimento ad una *lex*, voluta ed ispirata dallo stesso S. Sulpicio Rufo, le cui misure avrebbero finito per danneggiare la corsa di S. Sulpicio Rufo stesso (*Pro Mur.* 23.46): *legem ambitus flagitasti, quae tibi non deerat; erat enim severissime scripta Calpurnia. Gestus est mos et voluntati et dignitati tuae. Sed tota illa lex accusationem tuam, si haberes nocentem reum, fortasse armasset; petitioni vero refragata est* (cfr. *Pro Mur.* 35.72: *at spectacula sunt tributim data et ad prandium volgo vocati. Etsi hoc factum a Murena omnino, iudices, non est, ab eius amicis autem more et modo factum est, tamen admonitus re ipsa recordor quantum hae conquestiones in senatu habitae punctorum nobis, Servi, detraxerint*). Al momento in cui Cicerone parla, dunque, sembra non solo che la *Lex Tullia de ambitu* fosse già operante, ma che essa lo fosse anche durante lo svolgimento delle elezioni, tanto da pregiudicare anche la candidatura di S. Sulpicio Rufo. Di fronte alle perplessità che il passo ciceroniano desta, possiamo ipotizzare o che la *Lex Tullia de ambitu* fosse stata in effetti emanata subito prima che si tenessero le elezioni per il 62 a.C. (in modo da risultare già operativa ed incidere sul comportamento dei candidati di quell'anno, contro quanto sostenuto da Fascione), o, alternativamente, che Cicerone, nel passo sopra citato, si esprima in modo per così dire improprio, e, citando la *lex* voluta su spinta di S. Sulpicio Rufo, si riferisca sì alla *Lex Tullia de ambitu*, ma intenda in realtà il *senatus consultum* che la precedette e che da questa fu poi incorporato. Ad ogni modo, resta il fatto evidente, come sopra mostrato, che fu il *senatus consultum* a costituire l'orizzonte legislativo di riferimento tanto per l'accusa quanto per la difesa di L. Licinio Murena.

corruttiva: si tratta della *Lex Licinia sodaliciorum*⁴⁹ del 55 a.C. Senza tornare sui numerosi e complessi problemi implicati da questa legge⁵⁰, qui basterà ribadire che essa fu, senza dubbio, una misura promulgata per combattere ulteriormente l'*ambitus*⁵¹, a possibile completamento della legislazione già vigente, e che, proprio per questo motivo, andò a colpire forse anche i *divisores*. Così infatti sembra emergere da una brevissima notazione ciceroniana (*Pro Planc.* 55): *Qui si erat diuisor, praesertim eius quem tu habebas reum, cur abs te reus non est factus? cur non eius damnatione aliquid ad hoc iudicium praeiudici comparasti?* Cicerone, dunque, chiede retoricamente per quale motivo la stessa accusa, quella cioè di aver corrotto gli elettori con denaro, non sia stata rivolta anche al *divisor*, che, materialmente, aveva distribuito il denaro. Se accettiamo che questa breve testimonianza indichi che la *Lex Licinia* in effetti contemplava anche la perseguibilità dei *divisores*, dobbiamo, in primo luogo, sottolineare la coerenza con cui la legislazione *de ambitu* romana si andava evolvendo negli ultimi decenni della Repubblica⁵², cosicché ogni nuova misura introdotta andava a completare quelle precedenti, non solo inducendo le pene comminate o prevedendo reati non ancora puniti, ma anche allargando il novero delle persone giudicabili entro il *crimen ambitus*.

Concludendo, laddove in ambito romano sembra che la correttezza per coloro che sostenessero la candidatura di altri tramite donativi e banchetti non dietro pagamento, la fattispecie richiamata da S. Sulpicio Rufo nella sua accusa a L. Licinio Murena, non fosse prevista (a differenza di quanto emerge per coloro che, da prezzolati, distribuivano denaro su richiesta del candidato), a Urso tale principio trova una netta affermazione nello statuto della colonia.

⁴⁹ Fonti relative alla *Lex Licinia sodaliciorum*: Cic. *Pro Planc.* 49; Cic. *Fam.* 8.2.1; *Schol. Bob.* p. 152 St., 160 St.; D. 4.7.12; Cic. *Pro Planc.* 36–47. In generale, C. Venturini, *L'orazione Pro Cn. Plancio e la lex Licinia de sodaliciis*, in: *Studi in onore di Cesare Sanfilippo*, vol. 5, Milano 1984, 787–804. Sintesi in Nadig, *Ardet* (supra n. 2) 59–67.

⁵⁰ Per il rapporto tra la *Lex Licinia sodaliciorum* e l'*ambitus* si veda in particolare R. Così, *Rapporti di sodalitas e degenerazione politica a Roma*, in: M. Pani (ed.), *Epigrafia e territorio. Politica e società. Temi di antichità romane*, vol. 5, Bari 1999, 181–204, 193–197.

⁵¹ Fascione, *Crimen* (supra n. 26) 76–79. Sulla questione se la legge fosse *de vi* piuttosto che *de ambitu*, vd. in particolare S. Accame, *La legislazione romana intorno ai collegi nel I sec. a.C.*, *Bull. del Museo dell'Impero Rom.* 13 (1942) 13–48 (= in: S. Accame [ed.], *Scritti minori*, vol. 1, Roma 1990, 297–339), in part. 32–38. Ulteriori osservazioni in P. Grimal, *La lex Licinia de sodaliciis*, in: A. Michel, R. Verdière (eds.), *Ciceroniana. Hommages à K. Kumaniecki*, Leiden 1975, 107–115 (= in: *Rome, la littérature et l'histoire*, vol. 1, Roma 1986, 37–45); J. Linderski, *Ciceros Rede Pro Caelio und die Ambitus- und Vereinsgesetzgebung der ausgehenden Republik*, *Hermes* 89 (1961) 106–119; F. M. De Robertis, *Il diritto associativo romano dai collegi della repubblica alle corporazioni del Basso Impero*, Bari 1938, 100–124; Venturini, *In tema* (supra n. 32).

⁵² In realtà, sotto questo aspetto il dettato della *Lex Licinia sodaliciorum* potrebbe essere stato anticipato da un *senatus consultum* del 56 a.C., che avrebbe già regolato il problema (noto da Cic. *Ad Q. fr.* 2.3.5): cfr. Jehne, *Die Beeinflussung* (supra n. 2) 67, che si rifà in particolare a due passi della *Pro Plancio* (45 e 47; cfr. *Pro Cael.* 16), in cui sembra esserci cenno ad una misura *de sodaliciis* precedente alla *Lex Licinia*.

Il capitolo 132 della *Lex* di Urso, dunque, si sarebbe rifatto, più o meno direttamente (certamente nello spirito di fondo del provvedimento), non solo al decreto del 63 a.C. (relativo ai banchetti elettorali⁵³), ma, per quanto riguarda il problema specifico delle donazioni a scopo elettorale, anche alla *Lex Calpurnia de ambitu*. Rispetto a quest'ultima, ma più in generale rispetto alla normativa *de ambitu* di Roma, non possiamo poi non sottolineare un'altra importante differenza: mentre secondo quest'ultima la pena era inflitta solo al candidato che, tramite terze persone, tentasse di corrompere gli elettori, a Urso la pena era comminata anche ai fiancheggiatori (anche a quelli non pagati), ed essa era in tutto e per tutto pari a quella prevista per i candidati.

Non possiamo, dunque, non porre in evidenza come nel capitolo *de ambitu* della *Lex* di Urso siano confluite tra le più recenti e incisive misure contro la corruzione elettorale introdotte a Roma. In tale processo, però, quanto disposto dalla *lex* locale non appare come un semplice surrogato o "centone" di misure vigenti a Roma, nella misura in cui la *Lex* di Urso innova in determinati ed importanti aspetti rispetto ai riferimenti legislativi vigenti in Roma città.

Da un lato, infatti, si mitigò (innovando) a livello di multa dall'importo fisso (imponibile dopo l'istituzione di un giudizio popolare su impulso di un qualunque cittadino della colonia) la sanzione prevista per chi si macchiasse di corruzione elettorale, dall'altro, rifacendosi forse ad un preciso aspetto introdotto nella normativa *de ambitu* romana, si allargò il bacino delle figure perseguibili a coloro che corrompevano per conto di altri⁵⁴. Come si intuisce, tali misure appaiono ben compatibili: rendendo

⁵³ Come accennato sopra, le limitazioni relative ai banchetti vanno inquadrare non solo entro la legislazione *de ambitu* (a cui evidentemente le misure qui in esame si riferiscono), ma anche entro quella relativa al lusso. Oltre alla *Lex Orchia de coenis* (per cui si veda Bottiglieri, *La legislazione* [supra n. 15] 132–135), più vicina nel tempo allo statuto ursonense e sempre ricoglegibile al problema dell'*ambitus* è la *Lex Antia sumptuaria* del 71 a.C. (fonti in Rotondi, *Leges* [supra n. 28] 367–368), che vietava ai magistrati e ai candidati alle magistrature di prendere parte a banchetti se non presso persone prestabilite (Gell. *Noct. Att.* 2.24.13): *lex deinde Antia praeter sumptum acris id etiam sanxit, ut qui magistratus esset magistratumve capturus esset, ne quo ad cenam, nisi ad certas personas, itaret*. Si veda però, a questo proposito, la testimonianza di Macrobio (*Sat.* 3.17.13): *dein paucis interiectis annis alia lex pervenit ad populum ferente Antio Restione: quam legem, quamvis esset optima, obstinatio tamen luxuriae et vitiorum firma concordia nullo abrogante inritam fecit. Illud tamen memorabile de Restione latore ipsius legis fertur, eum quoad vixit foris postea non recoenasse, ne testis fieret contemptae legis quam ipse bono publico pertulisset*. Dunque, la persistenza degli usi che pure la legge voleva colpire rese quest'ultima inoperante, senza che però fosse abrogata. In effetti, le successive misure *de ambitu* relative a banchetti e altri donativi mostrano come il problema fosse ancora di attualità. Bottiglieri, *La legislazione* (supra n. 15) 169 riporta all'alveo della legislazione sumptuaria anche la *rogatio Pompeia sumptuaria* del 55 a.C. (Rotondi, *Leges* [supra n. 28] 405), menzionata solo da Cassio Dione (39.37.1), che, tra le altre misure, si poneva l'obiettivo di punire i corruttori, "come se essi, che avevano raggiunto il potere non con il denaro ma con la violenza, fossero da considerare meno colpevoli". E tuttavia, non possiamo dire con certezza cosa la *rogatio Pompeia* prevedesse, anche perché essa non si tramutò mai in legge, essendo stata ritirata dal suo stesso proponente.

⁵⁴ Non si può dire se la pena prevista ad Urso per i fiancheggiatori fosse uguale o più lieve di quella forse predisposta dalla *Lex Licinia sodalicioorum*. Si noti, peraltro, che l'allargamento delle persone imputabili sotto tale legge risulta del tutto coerente con l'aggravamento della pena prevista per i candidati (menzionata ma non specificata da Cassio Dione).

più leggera (rispetto a Roma) la pena per la corruzione elettorale, nasceva senza dubbio la necessità di contenere, ad ogni modo, la diffusione di pratiche scorrette: in questo senso, la possibilità di perseguire anche i *divisores* (o coloro che offrirono banchetti a scopo elettorale) risultava certamente un ottimo deterrente.

Institut für Alte Geschichte und Altertumskunde,
Papyrologie und Epigraphik
Universität Wien
Universitätsring 1
1010 Wien, Österreich
federico.russo@univie.ac.at

Federico Russo